

IL NOTIZIARIO ASSOSEGNALETICA

www.assosegnaletica.it - www.segnaleticatemporanea.it

ASSOSEGNALETICA - ASSOCIAZIONE ITALIANA SEGNALETICA STRADALE, FEDERATA ANIMA/CONFINDUSTRIA - HA SEMPRE MOLTE IDEE DA SVILUPPARE PER VIVERE DA PROTAGONISTA L'EVOLUZIONE DEL SETTORE E SOSTENERE LE ESIGENZE DEL COMPARTO NEI TAVOLI DECISIONALI. SEGUENDO GLI AGGIORNAMENTI SULL'ATTIVITÀ ASSOCIATIVA ATTRAVERSO QUESTE PAGINE E IL SITO ISTITUZIONALE, SCOPRIRETE QUANTO È IMPORTANTE E UTILE TALE OPERATO PER IL MERCATO E GLI UTENTI DELLA STRADA

PASSAGGI PEDONALI 3D E FANTASIOSE COLORAZIONI DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: SEGNALETICA ORIZZONTALE ILLEGALE E PERICOLOSA

Un monito per Pubbliche Amministrazioni e Imprese di segnaletica stradale. Lo dice il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo ribadiscono sentenze. ASSOSEGNALETICA lo ricorda su queste pagine, perché troppo spesso viene chiesto alle Imprese di realizzare segnaletica non conforme al Codice della Strada, con tutte le annesse responsabilità per l'Ente e l'Installatore, oltre naturalmente allo spreco di denaro pubblico e ai rischi per la sicurezza dell'utente della strada. Per essere più efficaci, abbiamo scelto di limitarci a riportare di seguito le autorevoli fonti delle nostre affermazioni.

"Bocciati in tronco dal Ministero i passaggi pedonali in 3D" (notizia pubblicata su "Il Mattino di Padova" in data 15 Agosto 2018)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha bloccato il Sindaco di Selvazzano, Enoch Soranzo, sui passaggi pedonali tridimensionali. In risposta alla richiesta di sperimentazione inoltrata dal Comune nel 2018, il Ministero scrive: "Sorge il ragionevole dubbio che la tipologia di attraversamenti proposta



possa generare una distorta percezione della realtà da parte dei conducenti, con conseguenti reazioni inconsulte (brusche frenate). La particolare realizzazione non risulta rispondente ai criteri di uniformità sanciti dal Codice della Strada". Sempre il Ministero avverte che gli Enti proprietari delle strade potrebbero incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, oltre che rispondere civilmente e penalmente per danni e lesioni derivanti da eventuali sinistri indotti dalla segnaletica difforme.

"Danno erariale per colorazione attraversamenti pedonali" (principio sancito con Sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, n° 38 depositata il 14 Marzo 2017)

Si legge nella sentenza che "La realizzazione di attraversamenti pedonali su fondo stradale colorato costituisce danno erariale in quanto non solo contraria alle disposizioni poste dal codice della Strada, dal Regolamento e dai Decreti e dalle Direttive ministeriali, ma anche di nessuna utilità per l'amministrazione stessa e la comunità amministrata".

Nel caso di specie il Responsabile dell'Area Tecnica aveva realizzato, nel territorio comunale, n° 55 attraversamenti pedonali su manto stradale di colorazione verde "onde far risaltare maggiormente il colore bianco delle strisce e segnalare la discontinuità all'automobilista".

Come evidenziato dai Giudici Contabili, la colorazione verde apposta sul fondo stradale dell'attraversamento pedonale è contraria alle precise disposizioni poste dal Codice della Strada e dal Regolamento.

L'art. 40 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285) nel disciplinare la segnaletica orizzontale, costituita da strisce, frecce e scritte poste sulla pavimentazione stradale per regolare la circolazione stradale, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni circa il comportamento da seguire, rinvia al regolamento per quanto riguarda le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali orizzontali.

Lo stesso Codice (art. 45) vieta, tuttavia, l'impiego di segnaletica stradale non conforme a quella stabilita dal Codice stesso,



dal Regolamento o dai Decreti e dalle Direttive ministeriali. Il Regolamento, approvato con DPR 16 Dicembre 1992 n° 495, espressamente stabilisce che:

- i colori dei segnali orizzontali sono il bianco, il giallo, l'azzurro e il giallo alternato con il nero (art. 137, comma 5); gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebraure con strisce bianche parallele alla direzione di marcia (art. 145);
- nessun altro segno è consentito sulle carreggiate stradali soggette a pubblico transito, all'infuori di quanto previsto dalle Norme in questione (art. 155).

Peraltro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Decreto Ministeriale 27 Aprile 2006 n° 777 (II° Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle Norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione), ha espressamente ribadito (punto 5) sia la cogenza della Normativa stradale in ordine alla colorazione degli attraversamenti pedonali, sia la necessità che la colorazione sia uniforme sull'intero territorio nazionale, segnalando, inoltre, le responsabilità ricadenti sugli Enti proprietari delle strade in caso di violazione delle anzidette disposizioni.

Come evidenziato dai Giudici Contabili, il Responsabile dell'area tecnica del comune, in virtù della sua qualificazione professionale, con un minimo di diligenza e un approfondimento sulla questione "avrebbe potuto certamente rilevare l'antigiuridicità della scelta effettuata, solo verificando le chiare disposizioni normative in materia, alla luce della modifica cromatica che andava a introdurre nella segnaletica orizzontale posta nel territorio dell'Ente locale, sicuramente innovativa rispetto ad una tradizionale coloratura".

Da qui la condanna al pagamento, in favore dell'Ente, della maggiore spesa sostenuta per la realizzazione degli attraversamenti pedonali colorati (rispetto al costo di altrettanti attraversamenti tradizionali su fondo nero/grigio scuro).

La Direttiva sulla corretta e uniforme applicazione delle Norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione (G.U. n° 301 del 28 Dicembre 2000)

È importante ricordare questa Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=06130) per rammentare le responsabilità di Produttori e Fornitori di segnaletica.

Nel capitolo 3, paragrafo 1 si legge: "Tutti i soggetti privati che instaurano un rapporto con la P.A. per forniture o esecuzione di lavori attinenti alla segnaletica, sono tenuti a osservare le Norme che disciplinano la materia e che regolano la costruzione, l'installazione e l'allestimento delle attrezzature oggetto del rapporto stesso."

Naturalmente la Normativa di prodotto è cambiata dal 2000 (vedi Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Prot. n° 4867 del 5 Agosto 2013 - "Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale" e successivo aggiornamento Prot. n° 5373 del 7 Settembre 2017), ma non le responsabilità in capo a Imprese ed Enti.

Nuovo Codice della Strada: Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni

Infine, è più che mai importante ribadire qui l'importanza dell'art. 45 "Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni" (Titolo II - della Costruzione e Tutela delle Strade - Capo II - Organizzazione della Circolazione e Segnaletica Stradale di cui riportiamo solo un paio di punti (comma 1 e comma 7), ma con l'invito a leggere tutto l'articolato:

1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente Codice, dal regolamento o dai Decreti o da Direttive Ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto";
7. Chiunque violi le Norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 419 a Euro 1.682. ■

Si ringrazia Marino Mazzoli, Consigliere di Assosegnaletica, per gli utili spunti forniti per questo articolo.

⁽¹⁾ Association Manager di ASSOSEGNALETICA

